

Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c

per la prof.ssa **GIANNELLA SONIA**, nata ad Agropoli (SA) il 28.11.1981 e residente in Pisa alla via Sanguigno n. 2, codice fiscale GNNSNO81S68A091L, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Chiaradia, codice fiscale CHRFC66A16H961P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Villapiana Lido (CS) alla via degli Oleandri (Residence Due Palme), snc, come da procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0981.56004 o al seguente indirizzo di PEC: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

RICORRENTE

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Genova alla via Assarotti n. 38, Genova, c.f. 80152500106, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Firenze alla via Mannelli n. 113, c.f. 80022410486, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2.

RESISTENTI



Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto della ricorrente (e per la relativa condanna) all'assegnazione di sede di insegnamento nell'ambito provinciale di Pisa (Toscana 0018) o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Pisa secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016/2017 (nell'ordine: Toscana 0011; 0013; 014, ecc.), nonché per il riconoscimento del punteggio maturato nella scuola paritaria,

previa emissione di misura cautelare

che assicuri interinalmente gli effetti della pronuncia nel merito

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, è docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A061 (Storia dell'Arte), abilitata all'insegnamento in virtù di:

- Laurea Specialistica in Storia dell'Arte conseguita presso l'Università di Pisa il 28.05.2007 con la votazione di 110/110 e lode;
- abilitazione SSIS per l'insegnamento della classe A061, Storia dell'Arte, conseguita presso l'Università di Pisa il 15.05.2009 con la votazione di 76/80;
- diploma di specializzazione in Beni Storici-Artistici, conseguito in corsi post-laurea in data 15.12.211 ai sensi del D.M. 31.01.2006 presso l'Università di Pisa;
- corso di perfezionamento in Multimedialità e Lim conseguito il 12.09.2013 ai sensi del D.M. del 12.05.2011 della durata di 1500 ore (60 CFU) presso l'Università Europea di Roma nell'anno accademico 2012;
- diploma di specializzazione polivalente per il sostegno agli alunni disabili conseguito il 21.01.2016 presso l'Università di Pisa, come risulta da autocertificazione (all. n. 1),

Dopo anni di precariato la prof.ssa Giannella ha inoltrato domanda per partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C) della legge 107/2015 sulla c.d. "Buona scuola", ricevendo, in data 10.11.2015, proposta di assunzione (All.2) da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ottenendo (in fase C) la nomina in ruolo nella provincia di Pisa.

A seguito dell'accettazione della suddetta proposta (All.3) la ricorrente è stata, quindi, assunta nell'anno scolastico 2015/2016 dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lett. C), della Legge 13.07.2015 n. 107, con contratto a tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

economica dal 01.12.2015, stipulato direttamente con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana in data 12.12.2015 (All.4).

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016 la prof.ssa Sonia Giannella si trovava collocata, in buona posizione, nella GAE della provincia di Pisa, relativa al triennio 2014/2015-2015/2016-2016/2017, con punti 110, classe di concorso A061 (all. 5). E proprio tale punteggio ha consentito alla ricorrente di essere assunta sin da subito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell'ambito territoriale della provincia di Pisa, e di essere assegnata, come sede provvisoria, presso il Liceo Artistico F. Russoli e successivamente presso il Liceo Scientifico Buonarroti dove prendeva servizio in data 01.07.2016 (all. 6) .

Successivamente, nel mese di Maggio 2016, la ricorrente, sebbene la sede assegnatagli risultasse confacente alle proprie esigenze personali e familiari **ha dovuto necessariamente inoltrare** domanda di mobilità territoriale (All.7) per l'assegnazione di ambito su base nazionale, stante le disposizioni della legge 107/2015.

A seguito delle operazioni di mobilità, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail (All.8), il MIUR comunicava al ricorrente, per l'anno scolastico 2016/2017, di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ambito 10 (ricadente in provincia di La Spezia), invece che, come di diritto e come richiesto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ambito territoriale di Pisa.

Seguiva proposta di assunzione organico dell'Autonomia presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Parentucelli – Arzelà di Sarzana (SP). (All. 9).

La procedura di assegnazione definitiva, disposta dal MIUR a quasi 100 Km di distanza dalla sede prescelta dalla prof.ssa Giannella, che come prima indicazione aveva chiesto l'ambito territoriale Toscana 0018 (ricadente in provincia di Pisa), è stata posta in essere in aperta violazione di legge ed in dispregio dei criteri di merito e di viciniorietà ed è fortemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente per i seguenti

MOTIVI



Disparità di trattamento – illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell' O.M. n. 241 di pari data – Violazione del diritto soggettivo del ricorrente già assegnato in fase di assunzione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nell'ambito territoriale della provincia di Pisa con contratto dal 01.12.2015, stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

1. Una situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti in Fase C.

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede per l'anno scolastico 2016/2017 che i *“docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell' autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C”*.

Invece, l'art. 6 del CCNI sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, a proposito della FASE B, prevede che *“1. Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi, e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”*

Nel caso che ci occupa alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio derivante da anni di insegnamento nella scuola paritaria, ragion per cui la stessa si è vista scavalcata da docenti con punteggio inferiore.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. E con



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004).

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti suindicate, il ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione. Infatti la stessa, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Pisa (Toscana ambito 0018), e che ha un punteggio, ai fini di mobilità, di punti **12 (oltre 12 punti derivanti da 4 anni di scuola paritaria)** superiore ai docenti assunto negli ambiti richiesti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla Fase C quali la sig.ra **TRITA CHIARA con punti 12** ambito Toscana 0013, nonché della docente **FERRETTI VERONICA con punti 19** ambito Toscana 0014, **CAPUANO ALESSANDRA con punti 19** ambito Toscana 0008, è stata pregiudicata nella scelta di tali ambiti territoriali a vantaggio dei predetti, pur avendo costoro un punteggio inferiore o uguale (All. 10) .

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Pisa (come negli altri ambiti) riservata a docenti titolari di un punteggio inferiore in pregiudizio del merito. Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che il ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio – sia stato assegnato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia quando nella sua richiesta aveva selezionato, in prima istanza, ambiti della provincia di Toscana ambito 0018, 0011, 0013, 0014, e così via.

Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata la sua assegnazione frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi.

Tale "programma informatico" è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione, a fronte di reiterate richieste di



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

renderlo noto ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

In merito all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che in attesa della pronuncia di merito, lo stesso TAR del Lazio ha sospeso gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili evidenziati per la lesione del diritto soggettivo, dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale di detta normativa.

Ad ogni modo per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O. tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che “ Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge “; e tanto più che l'art. 63 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. al comma 1 prevede che *“ Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...” ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”*.

Per cui a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi. Tanto più che il Tar Lazio con sentenza pilota n. 12395/2016 del 13/12/2016 (All.22) ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro davanti al quale tutte le cause dovranno essere riassunte.

La ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede Pisa in base al punteggio in possesso ha diritto all'assegnazione definitiva nell'ambito territoriale della provincia di Pisa avendo totalizzato **punti 12 (+12 per la paritaria)**, superiori rispetto ad altri docenti provenienti dalla fase C che hanno totalizzato punteggi inferiori. A tal proposito preme evidenziare la pronuncia del tribunale di Palermo sez. lavoro dalla quale si evince l'illegittimità della previsione del Contratto in oggetto e della relativa O.M. laddove introduce una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria (nella stessa direzione Giudice del Lavoro di Ravenna ordinanza del 03.02.2017) .

2. E non è tutto.

Il ricorrente, infatti, rileva un ulteriore profilo di criticità della summenzionata normativa contrattuale con riferimento alle cd. “note comuni” riportate in calce alla “tabella di valutazione” dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente” del CCNI 8.4.2016, nelle quali si dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera” .

La ricorrente, sebbene non ritenuta legittima, si atteneva alla prescrizione normativa.

Tuttavia a causa della suddetta previsione del CCNI la ricorrente ha perso ben **dodici (12) punti** (3 punti per ogni anno di servizio) nella graduatoria per la mobilità con perdita della possibilità di rimanere nella provincia di immissione in ruolo, vale a dire in quella di Pisa. **Infatti, proprio grazie alla valutazione del punteggio maturato nella scuola paritaria, e regolarmente calcolato ai fini dell'immissione in ruolo, la ricorrente veniva assunta inizialmente nella provincia di Pisa.**

D'altronde l'art.2,comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001, convertito in legge il 2 agosto 2001, stabilisce chiaramente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n.62 in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. Nella fattispecie la ricorrente ha prestato servizio presso il Liceo Artistico A. Gemelli di Cecina (LI), legalmente riconosciuto con D.R. 09/07/2002 (già leg.ric. con DD.MM. 18/05/1991). Si appalesa, pertanto, anche sotto questo profilo, nel caso di specie, l'illegittimità della normativa contrattuale di cui al richiamato CCNI e successiva O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016,in quanto in contrasto con il dettato legislativo suindicato.

Tale disposizione, ai sensi degli artt. 1339 (Inserzione automatica di clausole) , 1418 e 1419 c.c. e del comma 1, ult.cpv, dell'art.40 (nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, **della mobilità e delle progressioni economiche**, la



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile”) del d.lgs. 165/01, così per come modificato dall’art.54 del d.lgs. 150/2009, deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario. **Bisogna tenere conto, quindi, del servizio d’insegnamento svolto dalla ricorrente in istituti scolastici paritari negli anni scolastici 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e bisogna valutare il punteggio acquisito in tali anni, nella suddetta graduatoria, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.**(all. 11)

Il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360, comma 6, e 485 del D.lgs. 297/94 alle sole scuole pareggiate e parificate (agli effetti della carriera) non può essere tenuto in considerazione, perché bisogna tener conto delle novità normative in materia di parità scolastica ed, in particolare, dell’art.1 bis del D.L. n. 250/2005 dove è precisato meglio ed ulteriormente che **“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, (ovverossia le ex pareggiate e parificate) sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 e di scuole non paritarie”**. (vedasi in tal senso Tribunale di Napoli- Sez. lavoro- n. 17451/2016 R.G.; Tribunale di Caltagirone- Sez. lavoro- n. 535/2016 R.G. ; Tribunale di Milano- Sez. Lavoro- n. 6202/16 R.G. del 20/07/2016); Tribunale di Milano-Sez.Lavoro- sentenza n.66/2017 . (Allegati 15-16-17- 23) .

Non è un caso nemmeno che, in applicazione di tali norme di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del Personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.03.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come, da ultimo, anche quelle allegate al bando di concorso del 23.02.2016.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 04.08.2010, ha riconosciuto che la Legge 62/2000 “nulla ha modificato in materia di servizi pre ruolo svoltinelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.Lgs. 247/1994”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sent. N.1102/2002) .

Quindi, se la valutazione di tale servizio, in ossequio a quanto previsto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, era dovuta e, pertanto, consideriamo anche i punti per il servizio svolto dalla ricorrente presso la scuola privata paritaria (4 anni) , il suo punteggio della mobilità doveva essere di punti 12 + 12 e quindi complessivamente punti 24.

Tanto è vero che, in primis il Tribunale di Milano (All.17) e poi il Tribunale di Cuneo e ancora, recentemente, i Tribunali di Milano (All.23), Trieste, Ravenna (All.21), etc. hanno disapplicato l'efficacia dell'ordinanza di mobilità nazionale con la quale non sono stati conteggiati i servizi svolti in scuola paritaria ai docenti che ne erano in possesso **ritenendo, pertanto, erroneo l'intero impianto della mobilità nazionale docenti ed il funzionamento dell' algoritmo.**

Recentemente il Tribunale della Spezia, in casi analoghi, con ordinanze n 749/2017 del 04.03.2017 e 1147 del 04.04.2017. ha statuito che “...*le norme comuni alla Tabella allegata al CCNI sulla mobilità ex Legge 107, in forza delle quali l’amministrazione non ha computato il servizio prestato dal ricorrente nelle scuole paritarie ,vanno ritenute nulle, disapplicate e sostituite dalla previsione contraria di fonte legale, ope legis inderogabile* “

D'altronde, “se si ragionasse diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche” .

Diversamente è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

Tutte queste irregolarità e illegittimità hanno causato alla ricorrente notevoli danni, sia esistenziali che materiali, di cui si chiede all’On. Tribunale adito il risarcimento da quantificare anche in via equitativa, atteso che è implicito il grave nocumento che ha provocato il permanere della sopra descritta situazione .



§§§

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al fumus, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazione e violazioni di legge messe in atto dal Ministero.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità introdotta dal CCNL e dall' O.M. n.241 dell' 8.4.2016- e perciò di illegittimità- per contrasto sia con la L.107/2015, sia col D.Lgs. 165/2001 e con la L.241/90 – che ha incredibilmente reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggiore esperienza nelle rispettive classi di concorso – cioè tutti quelli inseriti nelle GAE da decenni – venissero penalizzati in maniera pesantissima.

Anche in questo caso in completo spregio del principio della meritocrazia e della graduatoria i docenti della GAE con maggior punteggio sono stati ulteriormente gabbati. **Non è esagerato affermare che le macchinose ed illegittime previsioni del CCNI, recepite dalla successiva O.M. , hanno provocato effetti che non si ha alcuna remora a definire contorti, come l'assegnazione di sedi a docenti praticamente sotto casa, nonostante i pochissimi punti, mentre docenti (come la ricorrente) si sono visti costretti al trasferimento a molti chilometri di distanza ed in altra provincia .**

Ma ciò che ha aggravato ulteriormente la situazione è stato il mancato riconoscimento del punteggio ottenuto nelle scuole paritarie. La prof.ssa Sonia Giannella, attenendosi alla previsione dell'O.M., non ha potuto aggiungere ulteriori 12 punti ottenuti proprio prestando servizio in tale tipologia di scuola e che gli avrebbero consentito di ottenere una sede nella provincia di residenza.

Quanto al periculum in mora, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che il docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente, conseguenti all'assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, ambito 10.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

E' da ritenere in ogni caso che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe al ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costui già vive da quando è costretto a lavorare lontano da ogni legame ed abitudine.

Nella specie addirittura si è in presenza di un pregiudizio che si produce dall'inizio del corrente anno scolastico e che continua a prodursi di giorno in giorno in capo alla ricorrente.

Ogni giorno che passa, infatti, è per la ricorrente motivo di rinnovata ed irreparabile sofferenza.

La ricorrente, nonostante quanto sopra, per effetto della illegittima procedura di mobilità forzata che l'ha strappata dalla sua sede di prima assegnazione, Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa, legittimamente assegnatagli sulla base del punteggio che lo stesso aveva nella GAE della provincia di Pisa, è costretta ad affrontare quotidianamente 200 Km., tra andata e ritorno, per raggiungere l'Istituto di istruzione superiore "Parentucelli-Arzelà", attuale sede di servizio. Situazione che, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico della ricorrente oltre i costi di viaggio, nonché la lontananza dai propri affetti.

Come precisato nell'Ordinanza del **Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna n.881/2016 R.G. del 16.11.2016** (All.21), il periculum in mora, tra l'altro, è *in re ipsa* poiché il "trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come il ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e areddituali del lavoratore.

Allo stato, tra l'altro, la tutela cautelare appare quanto mai urgente ed essenziale considerato che l'accordo sulla mobilità del personale scolastico, siglato in questi giorni dai sindacati con il MIUR, sembra non prendere in considerazione in alcun modo le illegittimità subite dagli assunti in ruolo nelle fasi B e C da GAE, come la ricorrente e non prevede alcuna ipotesi di sanatoria. Infatti, non essendo stato previsto un rifacimento delle operazioni di mobilità, come da più parti richiesto, il nuovo accordo lascia invariata la situazione che si è delineata lo scorso anno, sebbene illegittima, ed in tal modo, pur prevedendo una deroga al vincolo della triennialità degli incarichi, si è riservato solo il 30% dei posti disponibili alla mobilità interprovinciale, percentuale assolutamente troppo esigua per consentire ai docenti spediti a molti chilometri



di distanza dalle proprie abitazioni a causa di un algoritmo impazzito che, per stessa ammissione del Ministero, ha commesso innumerevoli errori, di poter rientrare o anche solo di avvicinarsi. Tra l'altro, corre l'obbligo di evidenziare a noi stessi che, essendo stato realizzato l'anno scorso un piano di mobilità a livello nazionale sul 100% dei posti disponibili, compreso quelli assegnati ai neo assunti in ruolo nella fase B e C da GAE, i posti che rimarranno disponibili per le prossime operazioni di mobilità saranno a dir poco irrisori, se non del tutto inesistenti.

Inoltre, cosa ancor più grave, quasi a voler disconoscere le innumerevoli pronunce dei Tribunali del Lavoro di molte regioni d'Italia, anche nel nuovo accordo sulla mobilità il servizio svolto nelle scuole paritarie non verrà valutato, sebbene, come detto, la magistratura investita di tale problematica abbia ampiamente sentenziato l'equiparazione del servizio svolto nei due tipi di scuola, ordinando all'Amministrazione già per la mobilità dell'anno precedente di inserire nel punteggio dei docenti anche quello relativo al servizio nelle paritarie. Pertanto, anche in questa occasione, la ricorrente che vanta punti 12 (o 24 se, come l'accordo prevede per la mobilità 2017/2018, si attribuirà il punteggio pieno di 6 punti per ciascun anno di servizio e non dimezzato al servizio preruolo) per quattro anni di servizio svolto nelle paritarie, non potrebbe utilizzarlo neanche per questa mobilità, aggravando ulteriormente la propria posizione in maniera irrimediabile.

Nel merito si agirà per la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto della ricorrente, con la relativa condanna del MIUR, all'assegnazione della sede prescelta, o, in subordine, delle sedi successive indicate dal ricorrente nella domanda di mobilità nonché per il relativo risarcimento dei danni.

§§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI
SENSI DELL'ART. 151 CPC.**

Pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti provinciali richiesti dal ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, tenuto conto dell'elevato numero dei potenziali controinteressati, così come indicati nell'elenco dei trasferimenti e dei passaggi del



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

Personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della scuola Scuola Secondaria di II grado pubblicato dall'Ufficio scolastico Provinciale di Pisa e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della Toscana.

Tanto premesso e considerato, la prof.ssa Sonia Giannella, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c.

inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- 1) previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, **ritenere e dichiarare** – il diritto della prof.ssa Sonia Giannella all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Pisa (**Toscana ambito 0018**, sede del Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa di prima assegnazione), così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio regionale della Toscana secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Toscana 0011, 0013, 0014, 0019, 0008, ecc), **e per l'effetto ordinare** al MIUR e/o all'USR per la Toscana di assegnare, anche provvisoriamente, alla ricorrente medesima la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Pisa (Toscana ambito 0018, sede dell'Istituto di prima assegnazione), così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti



nel medesimo territorio regionale della Toscana, secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Toscana 0011, 0013, 0014, 0019, 0008, ecc.) ;

- 2) In ogni caso, **sospendere l'assegnazione definitiva** operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria (ambito territoriale 10), ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ambito Territoriale della provincia di Pisa (Toscana 0018), o degli altri ambiti richiesti nella domanda e/o comunque **adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito**, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 3) **dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione** nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, **del servizio di insegnamento svolto nel Liceo Artistico A. Gemelli di Cecina (LI), per gli anni 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014**, nella stessa misura in cui è valutato il servizio negli istituti statali, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 secondo cui il "servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio della mobilità 2016/2017, pari a 12, con ulteriori 12 punti derivanti dal servizio nei detti istituti paritari, per un punteggio complessivo di punti 24;
- 4) dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato nella scuola paritaria sopra indicata anche per la **ricostruzione della carriera che il docente dovrà effettuare**;
- 5) Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;
- 6) Autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e per la Toscana;

NEL MERITO :

- 7) Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;
- 8) previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di



pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, **ritenere e dichiarare** – il diritto della prof.ssa Sonia Giannella all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Pisa (**Toscana ambito 0018**, sede sede del Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa di prima assegnazione), così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio regionale della Toscana secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Toscana 0011, 0013, 0014, 0019, 0008, ecc), **e per l'effetto ordinare** al MIUR e/o all'USR per la Toscana di assegnare, anche provvisoriamente, alla ricorrente medesima la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Pisa (Toscana ambito 0018, sede dell'Istituto di prima assegnazione), così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio regionale della Toscana, secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Toscana 0011, 0013, 0014, 0019, 0008, ecc.) ;

- 9) **dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione** nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, **del servizio di insegnamento svolto nel Liceo Artistico A. Gemelli di Cecina (LI), per gli anni 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014**, nella stessa misura in cui è valutato il servizio negli istituti statali, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 secondo cui il “servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio della mobilità 2016/2017, pari a 12, con ulteriori 12 punti derivanti dal servizio nei detti istituti paritari, per un punteggio complessivo di punti 24;
- 10) dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato nella scuola paritaria sopra indicata anche per la **ricostruzione della carriera che la docente dovrà effettuare**;
- 11) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente;



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

12) Condannare il MIUR al risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa;

13) In ogni caso, condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario .

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

§§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI
SENSI DELL'ART. 151 CPC.**

In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della Toscana.

§§§

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e/o indeterminabile e ai fini del pagamento del contributo unificato l'importo dovuto è pari ad € 259,00.

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Procura alle liti;
2. Autocertificazione possesso titoli;
3. Proposta di assunzione;
4. Accettazione proposta di assunzione;
5. Contratto individuale di lavoro;
6. Stralcio GAE prof.ssa Giannella;
7. Documento presa di servizio del 01.07.2016;
8. Copia O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016;
9. Copia CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016;
10. Copia domanda mobilità assegnazione ambito nazionale;
11. Copia estratto bollettino trasferimenti scuola II grado ambiti Toscana;



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.560004 – 328.6811707

12. Copia mail MIUR del 13/08/2016 notifica assegnazione Ambito 10 Liguria ;
13. Copia mail MIUR del 31/08/2016 notifica assegnazione sede scolastica in Sarzana (SP);
14. Certificati di servizio in scuola paritaria a.s. 2009/2010; 2011/2012; 2012/2013- 2013/2014;
15. copia documento d'identità prof.ssa Sonia Giannella.
16. Articolo su “Tecnica della scuola” del 14/08/2016;
17. copia ord. R.G. 17451/2016 T. Lav. Napoli;
18. copia ord. R.G. 535/2016 T. Lav. Caltagirone;
19. copia ord. R.G. 6202/2016 T. Lav. Milano;
20. copia ord. R.G. 5890/2016 T. Lav. Trani;
21. copia ord. R.G. 8749/2016 T. Lav. Taranto;
22. copia ord. R.G. 4720/2016 TAR Lazio;
23. copia ord. R.G. 881/2016 Tribunale Lavoro di Ravenna;
24. copia sentenza pilota n.12395/2016 TAR Lazio;
25. copia sentenza T. Lav. Milano n.66/2017 del 12.01.2017;
26. copia ord. appello T. Lav. Parma n.250/2017 del 30.01.2017;
27. copia ord.T. della Spezia n.749/2017 del 04.03.2017;
28. copia ord. T.della Spezia n. 1147/2017 del 04.04.2017
29. Copia articolo su ordinanza Tribunale Treviso del 28.01.2017;
30. Copia del contributo unificato di € 259,00

La presente documentazione, superando il limite di capienza dei files del processo telematico, sarà inviata con più buste telematiche.

Villapiana Lido- La Spezia li 10.04.2017

Avv. Francesco Chiaradia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione di firma digitale il sottoscritto avv. Francesco Chiaradia dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Villapiana Lido- La Spezia, li 10.04.2017

Avv. Francesco Chiaradia

